



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 357

della Giunta comunale

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 E ART. 142 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E S.M. - ESERCIZIO 2023.

Il giorno 19.12.2022 ad ore 08.57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
 vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
 Franzoia Mariachiara
 Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Facchin Ezio**
 e assessori **Maule Chiara**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/401 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto l'art. 208, comma 1 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada", che prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada siano devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da Funzionari, Ufficiali ed Agenti, rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

visti i commi 4, 5 e 5 bis dell'art. 208 citato, così come modificato dalla Legge 120/2010, che prevedono che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti locali sia destinata:

- a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia provinciale e di Polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse a:
 - miglioramento della sicurezza stradale relativamente alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma ed alla manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
 - redazione dei piani del traffico di cui all'art. 36 del Codice della strada;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
 - svolgimento nelle scuole, da parte degli Organi di Polizia locale, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
 - misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) dell'art. 12 del Codice della strada;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - altre misure (art. 208, comma 5 bis) quali assunzioni stagionali a progetto e forme flessibili di lavoro, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

premesso che, ai sensi dell'articolo citato, gli Enti interessati determinano annualmente, con deliberazione della Giunta comunale, le quote da destinare alle singole finalità di cui sopra, a condizione che, a ciascuna delle voci a) e b), sia attribuito almeno un quarto del suddetto 50%, restando poi in facoltà dell'Ente destinare in tutto, o in parte, anche la restante quota del 50% alle stesse finalità;

visto, altresì, l'art. 142, comma 12-bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Codice della strada" così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120 e, da ultimo, dalla Legge 26.04.2012 n. 44 di conversione del Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, che prevede che il 50% dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni dei limiti di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni sia attribuito all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli Enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22.03.1974 n. 381 ed all'Ente da cui dipende l'Organo accertatore;

visto infine l'art. 142, comma 12-ter del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, che prevede che gli Enti di cui al comma 12-bis destinino le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di

interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente, relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

atteso che le previsioni contenute nel prossimo bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023, attestano che i proventi relativi al capitolo 30415 – “Proventi da sanzioni per violazione a norme di circolazione stradale” ex art. 208 del Codice della Strada, sono stati quantificati in euro 4.089.500,00, che decurtati dall'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di euro 1.400.653,75, diventano di euro 2.688.846,25;

considerato che il 50% dei proventi sopra calcolati e quindi il valore di euro 1.344.423,13 va destinato alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 del Codice della Strada;

rilevato che le previsioni relative altresì al capitolo 30331 – Proventi da sanzioni per violazione a norme di circolazione stradale – sanzioni ai sensi art. 142 Codice della Strada presentano uno stanziamento di euro 2.600.000,00, che decurtati dall'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 823.160,00, diventano euro 1.776.840,00;

rilevato che la quota di sanzioni ex art. 142 riferita alle strade extraurbane provinciali è pari ad euro 1.020.000,00, mentre la quota riferita alle strade di proprietà comunale risulta pari ad euro 1.580.000,00;

considerato che il 50% dei proventi ex art. 142 sopra calcolati sulle strade extracomunali, che deve essere versato alla Provincia autonoma di Trento, risulta pari ad euro 510.000,00, che decurtati dall'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di euro 161.466,00 diventa euro 348.534,00;

verificato inoltre che anche le sanzioni al Codice della Strada ex art. 142 sulle strade di proprietà comunale, ovverosia euro 1.580.000,00 (euro 2.600.000,00 meno euro 1.020.000,00), che al netto dell'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità diventano euro 1.079.772,00, sono da destinare alle finalità di cui all'art. 142, comma 12-ter;

precisato che complessivamente l'importo da destinare alle finalità di cui all'art. 142, comma 12-ter risulta pari ad euro 1.428.306,00, che comprende la quota di 1.079.772,00 di cui al paragrafo precedente e la quota di euro 348.534,00 che corrisponde al 50% delle sanzioni elevate su strade extraurbane, al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che rimane al Comune di Trento;

considerato che la destinazione dei proventi sopraccitati è stata articolata in diversi capitoli di spesa, congrui con le finalità della legge richiamata come riportato nel prospetto, Allegato A, parte integrante ed essenziale della deliberazione;

visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada" così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 5 dicembre 2022 n. 329, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.);

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024 e dell'art. 208, comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di destinare, con riferimento al bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, il 50% dei proventi relativi al capitolo 30415 “Proventi da sanzioni per violazione a norme di circolazione stradale” ex art. 208 del Codice della Strada, che decurtati dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultano pari ad euro 1.344.423,13 e i proventi relativi al capitolo 30331 “Proventi da sanzioni per violazione a norme di circolazione stradale – sanzioni ai sensi dell'art. 142 Codice della Strada su strade extraurbane” nella misura di euro 1.428.306,00, così come esplicitato nelle premesse, a copertura delle spese di cui all'Allegato A, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione.

Allegati parte integrante:

- Allegato A.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 E ART. 142 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E S.M. - ESERCIZIO 2023.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 19.12.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 401 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 E ART. 142 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E S.M. - ESERCIZIO 2023.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 15 dicembre 2022

Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte
Bondone
Il Comandante
dott. Luca Sattin
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 401 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 E ART. 142 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E S.M. - ESERCIZIO 2023.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.12.2022